



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **289**
in data **24/12/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **24 - ventiquattro** - del mese **dicembre** alle ore **10:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO, GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO, GESTIONE DEI SEI SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP E GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE-SHARING. REVOCA PER FATTI SOPRAVVENUTI DELLE LINEE DI INDIRIZZO CONTENUTE NELLA DGC N. 99 DEL 2 APRILE 2019. REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RIDETERMINAZIONE CONSENSUALE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO DELLA CONCESSIONE. APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM AL CONTRATTO.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	NO
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	NO

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

I.D. n. 289

IN DATA 24/12/2024

Oggetto: **Contratto per affidamento dei servizi di *Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico, Gestione del trasporto scolastico, Gestione dei sei servizi di controllo ZTL e AP e Gestione del servizio di bike-sharing.* Revoca per fatti sopravvenuti delle linee di indirizzo contenute nella DGC n. 99 del 2 aprile 2019. Revisione del piano economico finanziario e rideterminazione consensuale delle condizioni di equilibrio della concessione. Approvazione dell'Addendum al contratto.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 - Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 3 del 11 gennaio 2024;
- con provvedimento PG/2024/0258789 del 17 ottobre 2024 il Sindaco ha disposto la proroga, a decorrere dal 19 ottobre 2024, sino al 31 gennaio 2025, degli incarichi dirigenziali in scadenza al 18 ottobre 2024 e così dell'incarico all'architetto Paolo Gandolfi quale Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale e, ad interim, del Servizio Mobilità Urbana;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 676 del 28/07/2016 il Comune ha indetto procedura aperta per l'affidamento della concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei Servizi di Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico, del trasporto scolastico (Servizio scuolabus), dei Servizi di controllo ZTL e AP e del Servizio di Bike Sharing;
- con determinazione dirigenziale RUD n. 1481 del 29/12/2016 la procedura aperta è stata aggiudicata al Consorzio TEA - con sede a Reggio Emilia, viale Trento Trieste n. 13 (P.IVA n. 02059070355) - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per una durata di 8 anni;
- in data 7 luglio 2017, al numero rep. 55843, il Comune e il Consorzio TEA hanno sottoscritto "*Contratto per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di*

Reggio Emilia, dei servizi di "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei sei servizi di controllo ZTL e AP", e "Gestione del servizio di bike-sharing" (CIG 67703616A3) con riferimento al periodo contrattuale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (nel seguito, "Contratto"), per un valore della concessione complessivamente stimato in euro 26.815.855,60 e con previsione di un canone di concessione da corrispondersi da parte del concessionario in favore del Comune per complessivi euro 5.200.000,00 nell'arco degli otto anni di durata della concessione;

- *l'affidamento in concessione è stato dal Comune conferito e dal concessionario assunto, ai sensi dell'articolo 3 del Contratto, "sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti nei seguenti documenti contrattuali: Bozza di Convenzione (nelle tre Parti che la compongono); Capitolato Tecnico (nelle quattro Parti che lo compongono) con i relativi Allegati; Piano Economico Finanziario; Offerta Economica; Cronoprogramma";*
- *la Concessione ha ad oggetto i seguenti servizi: (i) gestione delle aree di sosta a pagamento, su strada ed in struttura, come individuate e descritte nel Piano della Sosta allegato alla documentazione di gara, compresa la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, la fornitura, gestione e manutenzione dei parcometri, l'attività di verifica della regolarità della sosta, la gestione dei permessi/abbonamenti sosta, la gestione dei parcheggi in struttura piazzale Marconi ed Ex Gasometro nonché la realizzazione di una velostazione per biciclette nel parcheggio P.le Marconi; (ii) servizio di trasporto scolastico a favore della popolazione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado, avente diritto, residente nel Comune di Reggio Emilia; (iii) controllo della ZTL e dell'area pedonale (AP); (iv) Gestione PILOMAT; (v) servizio di bike sharing a postazioni fisse;*
- *il Contratto e i relativi documenti contrattuali devono intendersi qui integralmente richiamati quale parte integrante della motivazione della presente deliberazione;*

Considerato che:

- *in data 12 dicembre 2018 il Consorzio TEA, con atto ricevuto dal Comune al P.G. 160730/2018 del 18 dicembre 2018, ha dato comunicazione al concedente della percezione di minori introiti, calcolati al 31 dicembre 2018, per euro 608.504,00, diminuzione che ha affermato essere stata determinata dalle decisioni del Comune (dunque, non ascrivibili al Concessionario) di decurtare il numero degli stalli di sosta a pagamento e, più in generale, di apportare alcune modifiche alla regolamentazione della sosta;*
- *in particolare, il concessionario ha dato conto del fatto che il Comune, per propria valutazione di interesse pubblico, del tutto autonoma rispetto alla volontà e alla condotta del concessionario: (i) ha realizzato stalli di sosta in misura sensibilmente*

inferiore rispetto a quanto prospettato nel Piano della Sosta (parte integrante della documentazione di gara); (ii) ha realizzato un numero significativo di stalli di sosta in tempi cospicuamente maggiori rispetto a quelli prefigurati dalla lex specialis di gara e comunque ampiamente dilatati rispetto al tempo iniziale del Contratto;

- il Concessionario ha evidenziato che detti minori introiti, in assenza di modifiche alla situazione in essere, avrebbero determinato una perdita economicamente stimabile in euro 300.000,00 su base annua, per un complessivo mancato incasso pari a euro 2.407.000,00 nel periodo di durata della concessione;
- acquisita l'opportuna documentazione integrativa dal Concessionario, il Dirigente Responsabile del Servizio Mobilità ha svolto una compiuta istruttoria, dandone conto in una Relazione Tecnica recante data 29 marzo 2019 n. P.G. 59456/2019, Relazione che, evidenziando nel contempo alcune possibili strategie gestionali volte al ripristino dell'equilibrio del PEF della Concessione, così conclude: "*(i) il Comune, nell'ambito della propria discrezionalità, ha realizzato un minor numero di stalli rispetto a quanto prospettato in concessione o comunque in tempi ritardati rispetto alla data di avvio della concessione e ciò ha generato una richiesta di credito da parte del Concessionario, che potrebbe tradursi, al termine della concessione stante l'attuale situazione, in un importo non trascurabile e quantificabile - detratte le spese non sostenute dallo stesso Concessionario per la realizzazione dei nuovi stalli - in euro 1.772.000,00; (ii) appare tecnicamente opportuno e conveniente per l'Amministrazione concedere a Consorzio TEA la gestione della sosta sul parcheggio Mediopadana, con allestimento immediato di una limitata area con tariffazione che favorisca la rotazione giornaliera e allestimento del parcheggio a barriere, una volta terminati i lavori di infrastrutturazione dell'area, fino alla scadenza della concessione per le ragioni economiche di compensazione sopra esposte*";
- all'esito della attività istruttoria, la Giunta Comunale, acquisita la relazione tecnica elaborata dal Dirigente del Servizio Mobilità, con propria deliberazione n. 73 I.D. in data 2 aprile 2019, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato, ha approvato le linee di indirizzo che di seguito si portano a sintesi: "*1) attribuzione in capo al concessionario, della realizzazione e della gestione di parcheggio a sbarre sull'area antistante la stazione AV Mediopadana, la cui destinazione a messa a pagamento, era stata già prevista dal "Piano di riordino dell'offerta e della regolazione della sosta nell'area centrale di Reggio Emilia" ... 2) corresponsione a favore della Pubblica Amministrazione, in qualità di concedente, entro 5 (cinque) giorni naturali dalla consegna dell'area destinata al parcheggio "a rotazione giornaliera", di una rata una tantum del canone di concessione anticipato, pari a euro 590.000,00, nel rispetto della natura giuridica della concessione, degli equilibri finanziari e delle condizioni contrattuali, come da tabella previsionale inserita in relazione tecnica; 3) riconoscimento a favore del concedente (PA), dell'importo di segno positivo del Margine Lordo (ML) eccedente la cifra di euro 590.000,00; 4) mantenimento a carico*

del concessionario del rischio operativo ... 8) consegna al concessionario di un'area sosta antistante la Stazione AV Mediopadana, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, per l'allestimento con parcometri ... 9) attivazione di un servizio di navetta gratuito che colleghi la stazione Mediopadana con parcheggi esenti da tariffe, sufficientemente capienti situati nelle immediate vicinanze della stazione AV, per agevolare la fruibilità della stessa, durante il cantiere; 10) realizzazione e gestione del parcheggio a barriera, presso l'area prospiciente l'arcispedale Santa Maria Nuova, con priorità al miglioramento dell'erogazione di servizi per gli utenti, ... 12) adozione del nuovo sistema del servizio di bike sharing free floating, che forma oggetto di attuale e positiva sperimentazione, fino al 31/12/2024 ... 13) ristabilire l'equilibrio del piano economico-finanziario, del contratto in essere attraverso l'implementazione di servizi omogenei, che non alterino la natura della concessione, senza alcun onere finanziario a carico del concedente ... Di dare mandato, al Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali, di integrare e aggiornare la concessione in essere (Rep. n. 55843/2017), al fine di ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 175, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, proporzionalità, trasparenza e correttezza";

Considerato altresì che:

- dando attuazione alle linee di indirizzo definite mediante la delibera n. 73/2019 e nel rispetto delle prescrizioni dell'Articolo III-7.2.1 della Convenzione che regola la concessione (nel seguito "Convenzione"), il Dirigente del Servizio Mobilità ha convocato per il 13 maggio 2019 un tavolo tecnico di consultazione per la verifica della proposta di riequilibrio del piano economico finanziario della concessione e per la conseguente revisione consensuale della concessione medesima;
- il tavolo tecnico preso atto dell'essersi determinata, per fatti sopravvenuti alla stipula del Contratto e non ascrivibili a volontà o responsabilità del concessionario, una alterazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione, in conseguenza sia di una diminuzione dei ricavi attesi, sia di un aumento dei costi da sostenersi per la conduzione e la gestione dei servizi, sia degli effetti convergenti dei due fenomeni;
- il tavolo tecnico ha concluso i propri lavori redigendo un verbale, riepilogativo delle attività di verifica svolte, recante data 13 maggio 2019, acquisito al P.G. 94990 in data 14 maggio 2019, da aversi qui per trascritto e richiamato, verbale mediante il quale ha formulato una proposta di ripristino dell'equilibrio economico finanziario e di revisione consensuale della concessione implicante la necessità, ove la proposta fosse accolta, di procedere ad un aggiornamento delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con la delibera n. 73/2019;

- in periodo successivo alla conclusione dei lavori del tavolo tecnico, il concessionario ha presentato un nuovo PEF mediante il quale si è dato conto del ripristino dell'equilibrio economico finanziario mediante: (i) affidamento al concessionario: (i.i) dei servizi di realizzazione e gestione dei parcheggi ad elevata rotazione giornaliera e a barriere antistanti la stazione Mediopadana; (i.ii) dei servizi inerenti i parcheggi a barriera, quello antistante l'Ospedale Santa Maria Nuova e quello retrostante il padiglione SPDC e Farmacie Comunali; (i.iii) del servizio di gestione del nuovo sistema di bike sharing-free floating; (ii) l'aumento del canone concessorio; (iii) il riconoscimento in favore del Comune di una percentuale pari al 80% degli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi in questione rispetto alle previsioni contenute nel PEF;
- all'esito della acquisizione del materiale documentale predetto, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 I.D. in data 16 maggio 2019, da aversi qui per trascritta e richiamata: (i) ha recepito la proposta formulata dal tavolo tecnico di consultazione; (ii) ha preso atto del PEF revisionato, articolato in conformità al PEF presentato in sede di gara; (iii) ha aggiornato e sostituito le linee di indirizzo approvate con la deliberazione n. 73/2019;
- con Determina Dirigenziale n. 612 R.U.D. in data 6 giugno 2019 il Responsabile del Procedimento ha approvato il testo di uno schema di Addendum per la modifica consensuale del Contratto in conformità alle linee di indirizzo impartite da questa Giunta Comunale;
- nelle more della prevista stipula dell'Addendum approvato con la Determina n. 612/2019, questa Amministrazione, in via d'urgenza, ha consegnato al Concessionario, con verbale PG/2019/0113716 del 11 giugno 2019, le aree antistanti la stazione AV Mediopadana funzionali a consentire il rapido allestimento di un area di sosta ad elevata rotazione con un numero di stalli pari a 115;

Dato atto che:

- nelle more dei lavori, intrapresi dal Comune, necessari per ultimare il parcheggio nel piazzale antistante la stazione AV Mediopadana, è sopravvenuto l'evento pandemico da virus Sars Covid-19 che ha comportato, oltre ad un rallentamento dei lavori necessari per l'ultimazione del nuovo parcheggio comunale, anche modifiche significative nelle dinamiche della domanda della sosta dell'intera città, modifiche che hanno: (i) alterato ulteriormente gli elementi di base del Piano Economico Finanziario che informa di sé la concessione originaria; (ii) reso progressivamente inattuali le valutazioni scaturite dai lavori del tavolo tecnico del 13 maggio 2019; (iii) conseguentemente, reso inattuali le prospettive di riequilibrio del Piano Economico Finanziario da detti lavori derivanti;
- nel contesto della riorganizzazione del complessivo sistema intermodale del polo

funzionale stazione AV Mediopadana, il Comune e RFI hanno attuato percorsi comuni per la definizione di un complesso di azioni, reputate da entrambi improcrastinabili, volte, tra il resto: (i) alla risoluzione di alcune criticità, venute ad emersione in ragione dell'eccezionale sviluppo registrato nell'utilizzo della stazione da parte dell'utenza; (ii) all'attingimento di una migliore fruibilità dei servizi esistenti;

- il Comune ha stipulato con RFI, in data 6 luglio 2020 un accordo in forza del quale il Comune si è assunto l'impegno di acquisire la disponibilità di un operatore economico privato, proprietario delle aree frontistanti la stazione sul versante est, a collaborare con proprie risorse, da integrare con quelle poste a disposizione da RFI, per la implementazione: (i) delle dotazioni territoriali per la sosta; (ii) della infrastrutturazione dell'area; (iii) delle opere per la urbanizzazione della medesima area;
- l'impegno è stato assunto dal Comune a fronte dell'impegno, assunto da RFI, alla effettuazione di significativi investimenti sulla stazione e sulle infrastrutture pertinenti;
- l'impegno assunto dal Comune con l'Accordo stipulato con RFI si è tradotto nella stipula di un ulteriore accordo tra il Comune e il predetto operatore economico privato, accordo che ha condotto alla realizzazione di numerosi parcheggi di uso pubblico nell'area antistante la stazione AV Mediopadana, sul versante est, costituenti il completamento dell'allestimento dotazionale necessario alla ottimale fruizione della stazione AV Mediopadana;
- la rapida evoluzione della infrastrutturazione complessiva dell'area antistante la stazione AV, le intese raggiunte con RFI, le intese raggiunte con il predetto operatore economico privato, gli importanti investimenti sull'area, hanno modificato in modo significativo la situazione di fatto sulla quale si era articolata la definizione del riequilibrio, inducendo a ripensarne i contenuti;

Dato altresì atto che:

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha affidato al Comune di Reggio Emilia, con delibera del Direttore Generale n.236 del 21/12/2015, la gestione delle aree di sosta, in proprietà della medesima AUSL, presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova e Spallanzani, gestione regolata dal Protocollo d'Intesa tra AUSL e Comune denominato "*Riquilificazione e riorganizzazione del traffico dell'area ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova e Spallanzani*" sottoscritto in data 22 dicembre 2015;
- l'affidamento predetto è stato inserito dal Comune di Reggio Emilia nella concessione regolata dal Contratto e dalla Convenzione;
- in conseguenza del sopravvenire della pandemia da Sars-Covid 19, oltre alla temporanea sospensione della sosta a pagamento nelle aree predette, si è determinata una forte contrazione dell'accesso di pubblico presso l'Arcispedale, e una

conseguente negativa valutazione economico finanziaria, da parte del concessionario, in ordine all'allestimento del relativo parcheggio a barriere prefigurato nello schema di Addendum;

- anche queste circostanze hanno contribuito a rendere non più attuale l'assetto del riequilibrio prefigurato con lo schema di Addendum;

Dato ancora atto che:

- l'Amministrazione, sia in considerazione dell'evoluzione delle situazioni di fatto sopra descritte, sia per ragioni di pubblico interesse, ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla linea di indirizzo di cui alla DGC 99/2019 anche per quanto attiene la *"attribuzione in capo al concessionario, della realizzazione e della gestione di parcheggio a sbarre sull'area antistante la stazione AV Mediopadana, la cui destinazione a messa a pagamento, era stata già prevista dal "Piano di riordino dell'offerta e della regolazione della sosta nell'area centrale in Reggio Emilia" - 2015" (G.C. ID n. 90/2015), nonché dalla deliberazione di Giunta Comunale ID n. 238/2016, con la quale è stato approvato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, per la messa a pagamento del parcheggio della stazione AV Mediopadana"*;
- sotto questo profilo, il Comune ha provveduto direttamente alla ultimazione delle opere di urbanizzazione necessarie per la messa a pagamento del parcheggio della stazione AV Mediopadana;
- una volta ultimati i lavori, il Comune, sulla base del Programma Biennale della acquisizione di forniture e servizi 2021/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 in data 29 novembre 2021, ha affidato in appalto, con determina 28 dicembre 2022 R.U.D. 1551, i servizi necessari alla gestione diretta della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana, servizio attualmente gestito dal Comune di Reggio Emilia secondo le medesime predette modalità;
- è pertanto venuta meno la possibilità di procedere alla revisione consensuale del Contratto di Concessione utilizzando le modalità prefigurate dalla Delibera di Giunta Comunale 99/2019, sì che non si è dato luogo alla stipula di alcun Addendum al Contratto originario;
- sussistono i presupposti per procedere alla revoca, ai sensi dell'articolo 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della DGC n. 99/2019, essendo mutata la situazione di fatto e comunque in conseguenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

Considerato che:

- il Consorzio TEA, mediante comunicazione in data 27 aprile 2020; (i) ha rappresentato al Comune di Reggio Emilia come l'emergenza sanitaria in atto costituisse per il

concessionario un evento straordinario e imprevedibile, incidente gravemente sull'equilibrio economico-finanziario; (ii) ha richiesto la costituzione di un nuovo tavolo tecnico, al fine di individuare modalità per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della concessione anche sotto questo profilo;

- il Consorzio TEA, mediante comunicazione in data 19 marzo 2021, ha quantificato la perdita degli introiti per l'anno 2020 sui servizi ZTL e gestione sosta a pagamento derivante sia dall'emergenza sanitaria (all'epoca ancora in atto), sia dalla riduzione del numero degli stalli di sosta (in via temporanea e/o in via definitiva), segnalando nuovamente la necessità di ristabilire l'equilibrio economico della concessione mediante un apposito tavolo di confronto;
- il Consorzio TEA, mediante comunicazione in data 14 marzo 2022 ha ulteriormente evidenziato le perdite economiche stimate per l'anno 2022 sui servizi ZTL e gestione sosta a pagamento;
- il Consorzio TEA, fermi restando i presupposti di un necessario riequilibrio della Convenzione di Concessione accertati nell'anno 2019, mediante comunicazione prot. n. 463 del 20 ottobre 2022 ha ribadito alla Amministrazione come gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Virus Sars-Covid-19 avessero introdotto ulteriori elementi di grave disequilibrio nella Concessione;
- mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata in data 25 settembre 2024 prot. n. 260, avente ad oggetto "*Contratto di Concessione in essere tra il Comune di Reggio Emilia e il Consorzio TEA per la gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche/ad uso pubblico, del servizio scolastico, dei servizi di controllo ZTL e AP, del servizio di bike sharing per il Comune di Reggio Emilia, in forza di aggiudicazione e successivo contratto stipulato in data 7 luglio 2017 con durata prevista dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. Riproposizione richiesta di riequilibrio del PEF mediante proroga concessione in essere*", il Consorzio TEA ha evidenziato: "*Si fa seguito alla ns. precedente comunicazione Prot. n. 463 del 20 ottobre 2022, con la quale vi abbiamo evidenziato come l'emergenza sanitaria da Covid-19, evento straordinario, imprevedibile e non riconducibile al concessionario, abbia inciso gravemente sugli introiti derivanti dai servizi oggetto di concessione, per portare nuovamente la Vs. attenzione come il Piano Economico e Finanziario, posto alla base della concessione in essere, stia continuando a scontare un importante disequilibrio. Pertanto, con la presente, lo scrivente Consorzio TEA è a riproporre nuovamente formale richiesta di riequilibrio del PEF, mediante proroga della concessione in essere per il periodo di ulteriori anni due, ovvero per gli anni 2025 e 2026 A tal scopo abbiamo di conseguenza aggiornato ad oggi il PEF, predisposto nel 2022, che alleghiamo alla presente e con il quale riteniamo sia possibile addivenire nuovamente all'equilibrio economico-finanziario della concessione de quo*";
- l'Amministrazione, ricevuta questa ulteriore reiterazione delle richieste di riequilibrio,

integrata con elementi nel frattempo sopravvenuti, ha nuovamente aperto l'istruttoria prevista dal comma III-7.2.1 dell'articolo III-7.1, della Convenzione, convocando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla revisione consensuale del piano economico finanziario: (i) in relazione agli elementi posti a base delle deduzioni del concessionario; (ii) alla luce degli elementi sopravvenuti, anche nel corso della attività istruttoria;

- in considerazione della indicazione, da parte del concessionario, di una modalità prioritaria di riequilibrio articolata su un prolungamento della durata della concessione in luogo dell'originariamente prevista rimodulazione dei servizi in concessione, l'Amministrazione ha dato luogo, preliminarmente, ad un approfondimento in ordine alla compatibilità di detta modalità di riequilibrio rispetto al vigente assetto normativo;

Ritenuto che:

- la concessione disciplinata dal Contratto è retta dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il cui articolo 165, al comma 6, sotto la rubrica "*rischio ed equilibrio economico-finanziario nella concessione*", dispone: "*il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse*";
- a propria volta l'articolo 182 comma 3 d.lgs. 50/2016, sotto la rubrica "*finanziamento del progetto*", dispone: "*il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto*";
- il testo delle norme richiamate non contiene alcun riferimento alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire al riequilibrio, né indicazione in ordine ad una modalità preferibile rispetto ad un'altra, essendo di conseguenza possibile per

l'Amministrazione individuare la modalità o le modalità ritenute maggiormente consone all'attuazione del risultato, ivi compreso intervenire sulla durata della concessione e fermo il necessario permanere del rischio in capo al concessionario;

- questa conclusione, univoca sotto il profilo testuale, è rafforzata da ulteriori considerazioni di carattere storico-sistemico a partire dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (*"Merloni"*) la quale, all'articolo 19, prevedeva: *"i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione"*;
- due erano le ipotesi tassative che dovevano ricorrere per la revisione: (i) esercizio dello *ius variandi* da parte della P.A.; (ii) lo *ius superveniens* innovativo;
- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, conteneva all'articolo 143, comma 8, una previsione sostanzialmente analoga, salvo aver contemplato, per potersi procedere alla revisione del piano economico-finanziario, la preventiva verifica del CIPE sentito il NARS;
- nel testo dell'articolo 165, comma 6 e dell'articolo 182, comma 3 del d.lgs. 50/2016 non compaiono più le due suddette ipotesi tassative di revisione del PEF, disponendosi che questa possa derivare, più in generale, dal *"verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano finanziario"*, con ciò rendendosi evidente come il legislatore abbia voluto ampliare le possibilità di revisione e le modalità attraverso le quali è possibile attingerla affiancando all'unica ipotesi esemplificativamente contenuta nella legge 109/1994 (la proroga del termine) un novero indeterminato di ipotesi e lasciando all'Amministrazione di individuare quelle maggiormente congrue;
- che la modalità di riequilibrio consistente nella proroga del termine di scadenza della concessione sia del tutto compatibile con il vigente assetto normativo è confermato, tra l'altro: (i) dalle *"Linee Guida n. 1/2022. Valutazione delle revisioni del PEF ex articolo 165 comma 6 e 182 comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i."* approvate nella seduta deliberativa del 13 gennaio 2022 dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.), (ii) dalle Linee Guida 9 di ANAC, recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"*

approvate dal Consiglio della Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018; (iii) dalla delibera 9 luglio 2024 n. 37/2024 del CIPE;

- da ultimo, è possibile richiamare, in via analogica, ad ulteriore avallo dell'assunto, l'articolo 216 comma 2 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, ove si dispone, con riferimento agli impianti sportivi: *“le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati”*;
- sussistono pertanto molteplici elementi normativi diretti, ai quali non si contrappone alcun elemento contrario, per affermare che la proroga della durata della concessione sia modalità del tutto ammissibile per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

Dato atto che:

- acquisita conferma in ordine alla legittimità e ammissibilità della proroga della durata del Contratto quale modalità di riequilibrio della concessione, l'Amministrazione, integrando quanto svolto nel corso dell'anno 2019 alla luce degli elementi anche di forza maggiore, nel frattempo intervenuti, ha dato luogo alla necessaria attività istruttoria volta a: (i) verificare l'effettiva sussistenza e, in ipotesi affermativa, consistenza di una incisione dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto; (ii) in ipotesi di ravvisata sussistenza della incisione: (ii.i) verificare con quali modalità rideterminare le condizioni di equilibrio; (ii.ii) garantire il permanere in capo all'operatore economico dei rischi a questo trasferiti; (ii.iii) individuare una durata della proroga della concessione che contestualmente garantisca il permanere dei rischi in capo al concessionario e sia utile per un effettivo riequilibrio;
- nelle more dello sviluppo della attività istruttoria predetta, il Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, con atto in data 4 dicembre 2024, P.G. 2024/306212 ha richiesto al Comune di Reggio Emilia il rinnovo o la proroga del Protocollo d'Intesa tra AUSL e Comune avente ad oggetto *“Riquilificazione e riorganizzazione del traffico dell'area ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova e Spallanzani”*, sottoscritto in data 22 dicembre 2015;
- il Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia con atto in data 5 dicembre 2024, ha proposto al Comune alcune modifiche al Piano della Sosta dell'area ospedaliera, proposte presentate al Sindaco del Comune di Reggio Emilia in data 4 dicembre 2024;

- il Comune, considerate le proposte di modifica al Piano della sosta in area ospedaliera, le ha valutate utili, ammissibili e tali da non alterare l'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della concessione per la parte riguardante l'area ospedaliera, salva la necessità di rinnovare complessivamente la segnaletica orizzontale e verticale al fine di rendere più semplice e intuitiva, in favore degli utenti della struttura, l'articolazione complessiva dell'offerta di sosta;
- anche questi aspetti sono stati inseriti nella attività istruttoria volta a verificare le condizioni di riequilibrio;

Considerato che:

- gli esiti della attività istruttoria sono riassunti nella Relazione a firma del RUP che si allega alla presente deliberazione quale suo Allegato A, da aversi per integralmente trascritta e richiamata quale parte integrante della motivazione della presente deliberazione, Relazione dalla quale è possibile evincere, tra il resto, quanto si seguito si evidenzia;
- il Comune di Reggio Emilia ha ridefinito il numero e la distribuzione degli stalli oggetto di concessione verificando la corrispondenza degli stessi alle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione nel suo complesso, così come rideterminato a seguito della revisione concordata oggetto della presente deliberazione;
- il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di attuare una rivalutazione ISTAT, anche parziale, delle tariffe nel corso del periodo di validità del contratto di gestione garantendo l'equilibrio complessivo del Piano Economico Finanziario, ovvero in caso di incremento dei ricavi, riconoscendo il diritto alla percezione dell'ottanta per cento degli stessi al concedente;
- il Comune di Reggio Emilia ha rinnovato, nel corso dell'anno 2024, l'intero sistema dei varchi di controllo della ZTL e il relativo software, implementando di 3 unità i varchi di accesso e installando varchi in uscita, determinando così le condizioni: (i) per l'estensione degli stalli di sosta presenti nella ZTL all'interno delle aree oggetto della concessione disciplinata dal Contratto e dalla Convenzione; (ii) per una revisione anche parziale sia dell'ordinanza di accesso e sosta alla ZTL, sia delle relative tariffe, revisione che potrà essere attuata anche nelle more della validità della concessione di gestione, garantendo però l'invarianza del Piano Economico Finanziario;
- il Comune di Reggio Emilia ha rideterminato il numero e la funzionalità dei dissuasori mobili, prevedendo l'implementazione di ulteriori quattro impianti, il cui numero e funzionamento, nel loro complesso, compresi quelli ancora non installati, non modifica l'equilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione;
- il concessionario ha proposto una modifica della tipologia del servizio di *bike-sharing* (bici condivisa), sostituendo quello oggetto di gara con un servizio di tipologia *free*

floating (flusso libero) in forma sperimentale, proposta accettata dal Dirigente del Servizio Mobilità e Progetti Speciali con PEC del 26/4/2018;

- considerata ormai consolidata l'efficacia di tale modifica del servizio, nei termini di offerta e costi definiti nella proposta del concessionario, il Comune ha valutato l'utilità di proseguire in forma non più sperimentale il servizio di *bike-sharing* (bici condivisa) nella tipologia sperimentata;

Considerato che:

- ANAC, con parere in forma consultiva n. 59 in data 15 novembre 2023 ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità di procedere alla revisione del piano economico-finanziario di una concessione ai sensi degli articoli 182 comma 3 e dell'articolo 165 comma 6 d.lgs. 50/2016, evidenziando come tale revisione, nel corso della esecuzione della concessione, sia necessariamente subordinata all'effettivo verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto;
- il parere 59/2023 ricorda come tramite le Linee Guida n. 9 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti *"Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"*, l'Autorità abbia osservato che *"la revisione del PEF di cui agli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa. I valori degli indicatori economici e finanziari di progetto rappresentano un utile strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. Le variazioni di detti valori, rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto potrebbero segnalare casi in cui la revisione del PEF ha modificato le condizioni di equilibrio iniziale a vantaggio della parte privata. 3.3 L'articolo 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici si applica anche alla revisione del PEF nell'ambito di contratti di concessione prevista all'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il contratto di PPP riporta un elenco tassativo di casi di forza maggiore"*;
- analoghe considerazioni si rinvengono nella Relazione illustrativa al *"Contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione da realizzare in partenariato pubblico privato"* approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato e da Anac nel 2021, ove si evidenzia: *"è fondamentale segnalare che la procedura di revisione delle condizioni di equilibrio non è utilizzabile ogniqualvolta si verifichi uno*

scostamento degli indici di redditività descritti nell'articolo 31 del Contratto, ma, condizione necessaria per l'avvio di detta procedura, è il verificarsi di una delle fattispecie indicate nel Contratto... In tal modo, si assicura un corretto trasferimento dei rischi, con particolare riferimento al rischio operativo, escludendosi la possibilità che la procedura di revisione del PEF possa essere avviata al verificarsi di qualunque evento che il Concessionario valuti come "destabilizzante" dell'equilibrio della concessione. (...) La revisione del PEF è finalizzata a neutralizzare gli effetti derivanti dal disequilibrio. Ciò significa che la revisione del PEF successivo ad un evento destabilizzante, così come tassativamente previsto dal Contratto, o ad un evento favorevole dovrà ristabilire l'equilibrio economico e finanziario, prestando molta attenzione che tale riequilibrio possa modificare la posizione finanziaria del Concessionario venutasi a maturare nel corso del contratto per tutti i fattori di cui lo stesso è responsabilizzato in virtù dell'allocazione dei rischi. Il riequilibrio deve servire per riequilibrare (riportare) il PEF alla situazione antecedente all'evento";

- assume pertanto rilievo fondamentale, ai fini della ammissibilità della revisione, una puntuale comparazione tra le fattispecie indicate nella Convenzione di concessione e i fatti, non ascrivibili al concessionario, che incidono sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, al fine di verificare la riconducibilità di questi ultimi ad una o più tra le fattispecie definite dalla prima;
- la predetta riconducibilità, ove ne sia constatata la sussistenza, garantisce in ordine alla permanenza dei rischi in capo all'operatore economico, essendo già stata valutata a priori, nella redazione della Convenzione, la corretta allocazione del rischio tramite la definizione degli eventi che utilmente incidono l'equilibrio economico-finanziario ai fini della attivazione del percorso per il suo riequilibrio;

Ritenuto che:

- la Relazione a firma del RUP costituente Allegato A dia conto di come i fatti indicati dal Concessionario e posti a base delle richieste di revisione del Piano Economico Finanziario siano ascrivibili, con immediatezza, alle circostanze considerate dall'Articolo III-7 della Convenzione quali eventi non imputabili al Concessionario idonei ad alterare i presupposti e le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione;
- il capoverso III-7.1.3.6 dell'Articolo III-7 indica, quale evento non imputabile al Concessionario idoneo ad alterare le condizioni di equilibrio economico-finanziario, "*il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione*", forza maggiore che viene definita all'Articolo 1 della medesima Convenzione come "*ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere*

impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono causa di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva";

- a tale fattispecie è, con certezza, riconducibile l'emergenza sanitaria da Covid-19, come puntualmente rilevato dalla Relazione tecnica a firma del RUP e come peraltro riconosciuto dall'articolo 216 d.l. 34/2020 in precedenza richiamato, ove è specificamente prevista *"la possibilità di rivedere i rapporti in essere mediante la revisione delle condizioni "in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati";*
- il capoverso III-7.1.3.5 dell'Articolo III-7 indica quale evento non imputabile al Concessionario idoneo ad alterare le condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione, le *"eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente ... in sede di progettazione, realizzazione o gestione del Servizio che vadano ad alterare l'Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o emissioni del Concessionario";*
- la Relazione del RUP evidenzia come a tale fattispecie siano riconducibili le circostanze indicate dal Consorzio TEA nel corso della prima richiesta di riequilibrio quali fatti che hanno concorso ad arrecare uno squilibrio economico della concessione in essere, sia per quanto concerne la riduzione dei ricavi sia per ciò che riguarda l'aumento dei costi, nello specifico: (i) minori ricavi conseguenti al ritardo nell'avvio della gestione del contratto; (ii) ritardi nella consegna di alcuni stalli previsti nel piano della sosta allegato al bando di gara oggetto di concessione; (iii) minori ricavi dovuti a mancata realizzazione di numerosi stalli previsti nel medesimo piano della sosta; (iv) minori ricavi conseguenti alla applicazione di abbonamenti/tariffe convenzionali non previste dal Capitolato tecnico; (v) maggiori costi dovuti richieste di realizzazione di stalli e successivamente di rimozione degli stessi; (vi) maggiori costi previsti per il nuovo sistema di bikesharing richiesto dall'Amministrazione; (vii) maggiori costi previsti per la gestione dovuta all'installazione e messa in opera di maggior numero di Pilomat a tutela della ZTL rispetto a quanto originariamente previsto dall'Amministrazione;
- gli elementi presi in considerazione dalle richieste di riequilibrio e positivamente considerati dalla Relazione tecnica rientrano pertanto tra le fattispecie indicate nella Convenzione di concessione quali presupposti per il riequilibrio e, come tali, consentono di ritenere che il riequilibrio disposto sulla base di essa non determini alcuna modifica nella allocazione del rischio a carico del Concessionario;
- l'ipotesi di riequilibrio prospettata nella Relazione tecnica, comportante la previsione di una proroga della durata della concessione per un periodo biennale (2025 e 2026), sorretta da adeguati calcoli finanziari, risulta coerente con il dato normativo e idonea a ricondurre la concessione ad una situazione di equilibrio economico finanziario;

Dato atto che:

- è acquisito agli atti lo schema di "*Addendum a Contratto per revisione consensuale della concessione*" che si unisce quale Allegato B alla presente deliberazione (in uno con il piano economico finanziario costituente suo Allegato C), Addendum che è coerente con i contenuti posti a base del riequilibrio e definisce corrette clausole contrattuali per la disciplina del periodo biennale di proroga;

Richiamata:

- la Relazione tecnica n. prot. 327974 del 24/12/2024 a firma del RUP nella quale: (i) viene illustrato il processo che, dal punto di vista tecnico, ha condotto alla definizione della proposta di riequilibrio; (ii) viene attestata la congruità, sotto il profilo economico finanziario, della proposta di riequilibrio così definita;

Ritenuto che:

- sia rispondente all'interesse della pubblica Amministrazione ridefinire le condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione attraverso la proroga del suo termine finale, proroga che non altera la natura della concessione e assicura continuità nella erogazione dei servizi alla mobilità;
- sussistano i presupposti per procedere con la formale revisione del piano economico finanziario e della concessione, nel rispetto dei principi generali di economicità, proporzionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 165, comma 6 e dall'articolo 182 d.lgs. 50/2016;
- occorra dare mandato ai dirigenti competenti affinché procedano con il perfezionamento degli atti conseguenti necessari alla revisione consensuale della concessione, con particolare anche se non esclusivo riguardo alla definizione del testo dell'Addendum sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione, Addendum al quale dovrà essere allegato il PEF asseverato attestante le nuove condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione;

Tutto ciò premesso e visti:

- l'art. 58 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i.,
- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,
- i seguenti pareri espressi dai dirigenti competenti sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00:

parere attestante la regolarità tecnica,

parere attestante la regolarità contabile.

Visti:

- gli atti pregressi assunti da questa Amministrazione;
- i pareri di cui all'articolo 49 comma 1 d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- gli articoli 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli articoli 165 e 182 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Con voti unanimi favorevoli palesamente espressi, per le motivazioni tutte in precedenza esposte, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

DELIBERA

1. di revocare, ai sensi dell'articolo 21 quinquies legge 241/1990, in ragione di quanto esposto in premessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e comunque per intervenuto mutamento della situazione di fatto che ne aveva determinato l'adozione, la delibera di Giunta Comunale n. 99 I.D. in data 16 maggio 2019, dando atto che la stessa non ha avuto attuazione e che dalla stessa non sono derivati o derivano oneri per l'Ente;
2. di ritenere sussistenti e rispondenti a ragioni di interesse pubblico, ai sensi di legge e in conformità a quanto disciplinato dall'Articolo III-3 della Convenzione allegata al "*Contratto per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei sei servizi di controllo ZTL e AP", e "Gestione del servizio di bike-sharing (CIG 67703616A3)"*", i presupposti per procedere alla revisione consensuale dell'equilibrio del piano economico finanziario della concessione e per attuarla mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'articolo 165 comma 6 e dell'articolo 182 comma 3 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3. di approvare a fare propria la Relazione tecnica a firma del RUP n. P.G. 327974 in data 24/12/2024 avente ad oggetto "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP", "Gestione del servizio del servizio di bike-sharing", che si allega alla presente delibera quale Allegato A;

4. di disporre, per quanto di competenza, la rideterminazione delle condizioni di equilibrio della Concessione in conformità alla predetta Relazione tecnica, al PEF revisionato, articolato in conformità al PEF presentato in sede di gara, che si allega alla presente deliberazione quale Allegato C, nonché in conformità allo schema di *"Addendum a Contratto per Revisione consensuale concessione per l'affidamento in concessione, per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei sei servizi di controllo ZTL e AP", e "Gestione del servizio di bike-sharing (CIG 67703616A3)"* che si allega alla presente deliberazione quale Allegato B, atti il cui contenuto è approvato;
5. di conferire mandato ai Dirigenti competenti affinché procedano agli atti conseguenti necessari e opportuni per dare attuazione a quanto deliberato, con particolare anche se non esclusivo riferimento alla acquisizione del piano economico finanziario asseverato e alla definizione del contenuto dell'Addendum in conformità allo schema approvato con il presente atto deliberativo, con facoltà di apportare eventuali precisazioni, rettifiche o lievi variazioni formali che non modifichino in concreto il contenuto dell'atto.
6. Di richiedere alla concessionaria di procedere a far validare il pef da un esperto di comprovata esperienza. "

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, onde porre in atto celermente i presupposti per dare corso alle successive fasi di attuazione di quanto deliberato;

Visto l'articolo 134 comma 4 del D.P.R. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore